



COMUNE DI VILLAURBANA

(PROVINCIA DI ORISTANO)

UFFICIO TECNICO

Via Roma 24. - C.A.P. 09080

Tel. 0783/44104 - 44636

C.F. - P.ta I.V.A. 00071740955 e-mail: tecnico@comune.villaurbana.or.it T.fax 0783/44030

Protocollo n. 5701 del 20/10/2016

AVVISO ESPLORATIVO

**AVVISO DI INDAGINE ESPLORATIVA/INDAGINE DI MERCATO PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 31 COMMA 8 DEL D.LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE
CIG ZC91BAA7E3**

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

AVVISA

Che il Comune di Villaurbana in esecuzione della Determinazione n. 269 del 20/10/2016 intende individuare le figure professionali necessarie allo svolgimento dell'incarico di cui all'oggetto, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza da invitare a presentare offerta per il successivo affidamento ai sensi dell'art. 31 comma 8 del D.lgs. 50/2016.

1.STAZIONE APPALTANTE

Comune di Villaurbana (OR) Via Roma 24 Villaurbana – Tel .078344104
mail:tecnico@comune.villaurbana.or.it

2. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Possono partecipare alla presente procedura i seguenti operatori economici, in possesso dei requisiti di cui all'art. 46 comma 1 del D.lgs. 50/2016:

- a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società tra professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i GEIE, raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa;
- b) le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale;

- c) società di ingegneria: le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi;
- d) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 71200000-0 a 71541000-2 e da 71610000-7 a 71730000-4 e 79994000-8, in conformità al Regolamento (CE) n. 213/2008 della Commissione del 28 nov. 2007);
- e) i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a d);
- f) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria ed architettura.

Nel caso di raggruppamento temporaneo di professionisti gli stessi, devono prevedere un professionista abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione pena l'esclusione.

3. REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE

Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, ai sensi dell'art. 80 del D.lgs. 50/2016, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 del D.lgs. 50/2016, per uno dei seguenti reati:

- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

Si specifica che l'esclusione dell'operatore economico si dispone se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti:

- a) del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- b) di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;

- c) dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- d) dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

Costituisce inoltre motivo di esclusione dalla partecipazione a una procedura d'appalto:

- a) quando la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;
- b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del D.lgs. 50/2016;
- c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
- d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;
- e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;
- f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
- h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
- i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
- j) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale

I requisiti di ordine speciale, da possedere complessivamente sono i seguenti:

- a) aver svolto servizi di progettazione nel decennio precedente almeno pari all'importo di € 5.500,00
- b) Aver redatto nel quinquennio precedente un piano di protezione civile approvato;
- c) Essere in possesso di comprovata esperienza nell'utilizzo di sistemi GIS.

Al fine della valutazione delle competenze a pena di esclusione è necessario allegare Curriculum Vitae di ciascun professionista, dal quale emergano le competenze maturate nelle materie oggetto del presente affidamento.

4. IMPORTO DELLA PRESTAZIONE

Servizi di ingegneria € 5.500,00 (oltre Oneri previdenziali e cassa)

5. DESCRIZIONE DEI SERVIZI

Il servizio riguarda l'affidamento del servizio di redazione del piano di protezione civile secondo le indicazioni operative adottate dal Dipartimento Nazionale di Protezione Civile nonché ai sensi della disposizioni normative regionali e nazionali vigenti.

Il piano dovrà analizzare le pericolosità per tutti i rischi, e dovrà essere fornito anche con supporto di software G.I.S. - (Sistemi Informativi Territoriali) e/o Autocad e Shapefile compatibili con il linguaggio software del portale web della Regione Sardegna;

6. TERMINE ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Predisposizione completa del piano 90 giorni

7. PROCEDURA DI GARA

Con il presente avviso questa Amministrazione intende contattare un congruo numero di potenziali soggetti affidatari in possesso di adeguata qualificazione. Gli interessati sono invitati a trasmettere una lettera di presentazione e di manifestazione di interesse all'appalto del servizio sopra specificato, resa utilizzando preferibilmente l'apposito modulo allegato e disponibile sul sito www.comune.villaurbana.or.it Avvisi Pubblici, corredato da una fotocopia non autenticata del documento di identità o di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità e dai curriculum.

A pena di nullità, la dichiarazione di manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'operatore economico e dovrà pervenire al protocollo generale del Comune entro e non oltre le ore **13:00** del giorno **04/11/2016**, nel seguente orario di apertura al pubblico:

Comune di Villaurbana – Ufficio Tecnico Via Roma 24 09080 Villaurbana

Alternativamente la documentazione di cui sopra può essere trasmessa per posta elettronica certificata all'indirizzo: protocollo@pec.comune.villaurbana.or.it firmata digitalmente dal legale rappresentante.

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, non giunga a destinazione entro il termine prefissato.

Il plico dovrà contenere al suo interno la seguente documentazione:

A. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA' (come da modello allegato), allegando copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore e curriculum vitae di tutte le figure professionali partecipanti al servizio.

B. DICHIARAZIONE INDIVIDUALE

C. CURRICULUM VITAE

Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo, finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse. Pertanto si avvierà una gara informale tra coloro i quali, in possesso dei requisiti richiesti, avranno manifestato interesse allo svolgimento del servizio richiesto in oggetto. Qualora le richieste pervenute siano superiori a 5 (cinque), si procederà in seduta pubblica il giorno **7/11/2016** alle ore **10:30** al sorteggio di (cinque) concorrenti, che saranno invitati a presentare un'offerta. L'aggiudicazione avverrà con il metodo del prezzo più basso.

Per ulteriori informazioni sull'oggetto del servizio gli interessati potranno rivolgersi all'Ufficio Tecnico Tel.0783-44104 email: tecnico@comune.villaurbana.or.it.

8. VALIDITA' DELLE ISTANZE

Le manifestazioni d'interesse pervenute saranno utilizzate per la procedura negoziata indicata in oggetto e bandita entro due mesi dalla data di scadenza del presente avviso.

L'Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

9. DISPOSIZIONI GENERALI

Trattamento dei dati:

I dati forniti saranno trattati in conformità delle vigenti disposizioni e utilizzati ai soli fini del presente avviso. L'invio della domanda presuppone l'esplicita autorizzazione al trattamento dei dati e la piena accettazione delle precedenti disposizioni.

Il presente avviso è pubblicato nell'Albo Pretorio online del Comune di Villaurbana www.comune.villaurbana.or.it – Avvisi Pubblici nonché pubblicato sul sito web della Regione <http://www.regione.sardegna.it>.

Il presente avviso non vincola l'Amministrazione Comunale che potrà in qualsiasi momento, sospendere o revocare la presente procedura.

Villaurbana, 20/10/2016

Allegati:

Modello A di partecipazione

Modello B dichiarazione individuale

Il responsabile dell'Area Tecnica
Ing. Giacomo Cugusi

